

FAQ - Frequently Asked Questions

Avviso pubblico rivolto a Regioni, Province autonome e Città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Edizione 2024

FAQ 1

A quali soggetti si rivolge l'Avviso?

Risposta

Come previsto all'art.2, comma1, l'Avviso "è rivolto alle Regioni, alle Province Autonome e alle Città Metropolitane".

FAQ 2

In riferimento al budget disponibile nell'avviso è possibile richiedere un budget superiore a 3.500.000/21 pari ad euro 166.666,67 - quota destinata ad ogni regione/provincia autonome?

Tale domanda nasce dalla lettura di quanto indicato nell'art. 6 c. 2 del bando: *Le proposte di intervento saranno oggetto di attività negoziale. Le Parti potranno concordare modifiche o integrazioni anche al fine di individuare la migliore modalità di modulazione delle risorse messe a disposizione da ciascuna di esse*" e dalle parole di cui all'art. art 11 del bando parla di *"opportunità di miglioramento"*.

Risposta

L'art. 3, comma 3, dell'Avviso recita "La dotazione finanziaria disponibile da parte del MASE nell'ambito del presente Avviso ammonta ad € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00), di cui:

- € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) da destinare alla copertura finanziaria delle proposte presentate da Regioni e Province Autonome; ...".

Pertanto, le risorse finanziarie saranno distribuite fra le proposte presentate.

Dunque, in questa fase di presentazione delle istanze non è possibile ipotizzare l'importo definitivo del contributo a carico del MASE da destinare ad ogni Soggetto Proponente.

Si rappresenta che nel Piano Economico-finanziario della proposta presentata devono essere indicati tutti i costi necessari alla realizzazione delle attività, quindi, anche i costi a carico del Soggetto Proponente.

Le modifiche e/o integrazioni citate all'art. 6, comma 2, così come la dizione "opportunità di miglioramento", afferiscono alle modalità di modulazione delle attività oggetto della proposta presentata, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, economicità, omogeneità e copertura finanziaria, al fine di rendere la stessa proposta maggiormente efficiente ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi che la stessa si pone, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso.

FAQ 3

Le spese relative al personale, per essere ammesse al contributo del MASE devono essere superiori al 20% del costo complessivo a carico del MASE?

Risposta

Sì, così come indicato all'art. 8, comma 1, dell'Avviso, le spese relative al personale (sia interno che esterno) per essere ammesse al contributo del MASE devono superare la soglia minima del 20% del costo complessivo a carico del MASE.

Si ricorda, altresì che le spese del personale per essere ammesse al contributo del MASE devono essere coerenti con quanto indicato ai punti 1) e 2) dell'art. 8, comma 1, dell'Avviso.

Qualora il Soggetto Proponente sostenga spese inferiori al 20% del costo complessivo a carico del MASE, pur se tali spese rientrano nelle categorie di spese ammissibili, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 8, comma 1, dell'Avviso, esse restano a carico del Soggetto Proponente.

Restano, inoltre, a carico del Soggetto Proponente le spese per il personale che non rientrino tra le categorie ammissibili.

Pertanto, nel Piano Economico-Finanziario da allegare alla proposta, la voce di spesa riferita al personale a carico del MASE è attivabile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le spese del personale appartengono alle categorie individuate ai punti 1) e 2) dell'art. 8, comma 1, dell'Avviso;
- b) le spese del personale appartenenti alle categorie ammissibili a contributo del MASE non devono essere inferiori al 20% del costo complessivo a carico del MASE.

FAQ 4

In riferimento all'Articolo 8 - Spese ammissibili si chiede in riferimento al testo di seguito riportato: "costi relativi al personale. Tali costi non possono essere inferiori al 20% del costo complessivo della proposta presentata ed ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali. I costi del personale si distinguono:

- *spese per il personale interno. Trattasi del personale assunto a tempo determinato o indeterminato da parte del Soggetto Proponente, impiegato nell'iniziativa proposta. Per quanto attiene l'onere finanziario a carico del MASE è ammissibile solo il costo relativo a lavoro straordinario o il costo derivante da incarico "incentivante" conferito al personale dipendente;"*

Come deve essere interpretata la frase "costo derivante da incarico "incentivante"? In particolare, rientrano gli incentivi di cui all'Art. 45 del D.lgs 36/2003 (Incentivi alle funzioni tecniche) conferiti con specifico atto alle funzioni tecniche dedicate alla procedura di affidamento? Nel caso di risposta affermativa, la quota incentivo alle funzioni tecniche che fa parte del quadro economico di affidamento dei servizi va indicata nel Piano economico finanziario (ex tabella n. 3 della proposta) non nella voce di costo "acquisto di servizi" ma va inserita nella voce "Personale interno" a carico del MASE?

Risposta

Per "incarico incentivante" s'intende qualsiasi ulteriore incarico eccezionale rispetto alle ordinarie mansioni svolte, nonché di alta specializzazione, conferito al personale dipendente a prescindere dalla qualifica

posseduta. Tale incarico si individua sulla base del carattere eccezionale e di alta specializzazione delle attività, nonché dalla previsione dello stesso nelle disposizioni regolamentari interne dell'Ente di riferimento e sulla base della pertinenza delle spese alla proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso, prescindendo, altresì, dal fatto che le stesse attività vengano svolte nell'orario ordinario o straordinario di lavoro.

Pertanto, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2003, intesi quali compensi previsti a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, non rientrano in tale definizione.

FAQ 5

Gli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2003 (Incentivi alle funzioni tecniche) che non rientrano nella fattispecie degli incarichi incentivanti possono essere imputati alla voce di spesa personale e rientrare tra i costi ammissibili al contributo da parte del MASE?

Risposta

Sì, purché gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2003 si riferiscano alle procedure di affidamento sorte esclusivamente a seguito della partecipazione al presente Avviso, nonché pertinenti rispetto alla proposta presentata.

FAQ 6

"Le cosiddette indennità di area direttiva possono essere ammesse tra gli "incarichi incentivanti"? Di fatto si tratta di incentivi che vengono dati per particolari mansioni svolte, che di solito richiedono competenze specifiche, particolare complessità decisionale e coordinamento di gruppi.

Risposta

Si rinvia alla FAQ 4.

Si precisa, altresì, che l'indennità di area direttiva, così come le altre possibili forme di indennità previste dalle disposizioni regolamentari interne dell'Ente, nonché coerenti con i caratteri di eccezionalità, alta specializzazione e le cui spese siano strettamente pertinenti con le attività oggetto della proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso, potranno essere considerate incarichi incentivanti, la cui ammissibilità dovrà essere documentata in sede di rendicontazione, come indicato all'art.10, comma 2, dell'Avviso.

FAQ 7

Con riferimento all'art.8 dell'Avviso, cosa s'intende per "personale interno" e cosa per "personale esterno"?

Risposta

Per "personale interno" s'intende il personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato (lavoro subordinato) direttamente dal Soggetto Proponente.

Per “personale esterno” s’intende il personale incaricato dal Soggetto Proponente, attraverso la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.

Si chiarisce che nell’art. 8, comma 1, dell’Avviso è presente un refuso: il D. Lgs. 165/2001 è del 30/03/2001 e non del 30/12/2001 come indicato nell’Avviso.

FAQ 8

Con riferimento all’art. 8 dell’Avviso, si chiede di specificare se il costo del personale interinale può essere inserito nella categoria dei “costi relativi al personale”?

Risposta

No, il costo del personale interinale non può essere inserito nella categoria dei “costi relativi al personale”, poiché il costo del personale interinale deriva da un contratto di somministrazione stipulato tra il Soggetto Proponente e una società di lavoro interinale. Tale costo può essere eventualmente inserito tra i “costi per l’acquisto di servizi”, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso.

FAQ 9

In riferimento all’Articolo 8 - Spese ammissibili, si chiede in riferimento al testo di seguito riportato “*i costi per l’acquisto di servizi strettamente necessari alla realizzazione delle attività relative alle categorie di intervento di cui all’art. 4, ivi compresi i servizi relativi agli aspetti logistici. Si precisa altresì che in tale categoria rientrano*”, come deve essere interpretata la frase: “*Si precisa altresì che in tale categoria rientrano*”?

Risposta

Relativamente ai costi per l’acquisto di servizi, di cui all’art. 8 dell’Avviso, si chiarisce che quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) rappresenta un elenco meramente esemplificativo.

L’acquisto di servizi, così come l’acquisto di beni, dovrà avvenire con modalità di evidenza pubblica in applicazione della normativa vigente, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

FAQ 10

In riferimento all’Articolo 8 - Spese ammissibili si chiede, in riferimento al testo di seguito riportato: “*Si precisa altresì che in tale categoria rientrano*”: **1) tutti i servizi acquistati tramite procedure di gara previste dal codice degli appalti D.Lgs. 36 del 31/03/2023 fino ad un massimo del 50%;”**

Come debba essere inteso il limite del 50% e su quali procedure debba essere applicato.

L’intenzione è di attivare una procedura di affidamento diretto ai sensi del D.lgs 36/2023. La definizione ex art 3 del D.lgs 36/2023 di affidamento diretto è la seguente:

d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione

appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
Per quanto sopra riteniamo di non essere assoggettati al limite del 50%.

Risposta

Sono ammissibili spese per l'acquisto di servizi, effettuati tramite procedure di gara previste dal codice degli appalti (D. Lgs. 36 del 31/03/2023), fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili a carico del MASE, incluse le spese generali.

L'affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, non è una procedura di gara ma è una delle modalità di individuazione del contraente.

FAQ 11

Con riferimento all'art.8 dell'Avviso, si chiede se si può far ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e/o servizi, così come previsto dal D.Lgs. 36 del 31/03/2023.

Risposta

Sì, si può ricorrere all'affidamento diretto, così come previsto dal D. Lgs. 36 del 31/03/2023, per l'acquisizione di beni e/o servizi afferenti alla proposta presenta.

Inoltre, si chiarisce che l'affidamento diretto non è una procedura di gara ma soltanto un'ulteriore modalità di individuazione del contraente.

Pertanto, in caso di affidamento diretto, non opera la limitazione del 50% prevista dall'art. 8 dell'Avviso per l'acquisizione di servizi tramite procedure di gara.

FAQ 12

Si chiede conferma che la quota destinata ad ogni regione/provincia autonoma pari ad euro 166.666,67 comprende il 5% di spese generali non soggette a rendicontazione. Pertanto, la cifra a disposizione per le azioni che si propone di sviluppare è pari ad euro 158.730,16.

Risposta

Il contributo finanziario che il MASE destinerà ad ogni singola proposta presentata sarà omnicomprensivo di tutte le spese ammissibili, così come indicato all'art. 8 dell'Avviso. Dunque, anche le spese generali rientrano nell'importo complessivo del contributo a carico del MASE.

Sì, sottolinea che nel Piano Economico-finanziario della Proposta dovranno essere indicate tutte le spese ad essa afferenti, incluse le spese generali.

FAQ 13

Le percentuali indicate, relativamente ai costi per l'acquisto di servizi, si riferiscono al costo complessivo della proposta presentata ed ammessa a finanziamento (questo è indicato per i costi di personale e per le spese generali, ma non per i costi per l'acquisto di servizi), oppure se in questo caso valga un'altra regola (ad es. percentuale del totale dei costi per l'acquisto di servizi).

Risposta

I limiti espressi in termini di percentuale, indicati all'art. 8 dell'Avviso, si riferiscono alle spese ammissibili a carico del MASE.

FAQ 14

Nell'avviso pubblico, art. 8, spese ammissibili, alla voce spese per l'acquisto di servizi, punti 1 e 3, i limiti percentuali (fino ad un massimo del xx %) sono relativi al costo complessivo della proposta presentata ed ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali?

Risposta

Il contributo finanziario che il MASE destinerà ad ogni singola proposta presentata sarà onnicomprensivo di tutte le spese ammissibili, così come indicato all'art. 8 dell'Avviso. Dunque, anche le spese generali rientrano nell'importo complessivo del contributo a carico del MASE. I limiti espressi in termini di percentuale, indicati all'art. 8 dell'Avviso, si riferiscono alle spese ammissibili a carico del MASE.

FAQ 15

In relazione all'ammontare delle risorse economiche da destinare come contributo del Soggetto Proponente, è prevista una percentuale minima?

Risposta

L'Avviso non indica una percentuale rispetto al contributo del Soggetto Proponente, fermo restando quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 per il Soggetto Proponente.

FAQ 16

L'art. 8 dell'Avviso prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di accordi ex art. 15 della legge 241/90 per l'acquisizione di servizi inerenti la realizzazione della proposta presentata per importi fino ad un massimo del 35%. Tale limite è elevato per tutti i beneficiari al 75% nel caso di accordi di collaborazione funzionali al coinvolgimento di Enti Locali nel processo di territorializzazione delle strategie e agende per lo sviluppo sostenibile. I limiti percentuali di cui parla l'Avviso a quale importo vanno riferiti? Cosa s'intende per "accordi di collaborazione funzionali al coinvolgimento di Enti Locali ..."?

Risposta

- a) Gli accordi ex art. 15 della Legge 241/90 si stipulano tra pubbliche amministrazioni.
- b) Gli enti privati che svolgono anche funzioni pubbliche non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 15 della Legge 241/90.
- c) I limiti percentuali previsti dall'art. 8 dell'Avviso sono da riferirsi al costo complessivo a carico del MASE della proposta, comprensivo delle spese di gestione (max 5%).
- d) Il presupposto per un "accordo funzionale al coinvolgimento di Enti locali nel processo di territorializzazione delle strategie e agende per lo sviluppo sostenibile" ricorre nel caso in cui il Soggetto Proponente stipuli un accordo ex art. 15 della Legge 241/90 con un Ente Locale o una aggregazione di Enti Locali (anche quest'ultima riconosciuta come P.A. e quindi dotata di una propria

personalità giuridica, ad esempio un'Unione dei Comuni). Per Enti Locali detti anche Enti Territoriali Locali si intendono Enti Pubblici che operano in un determinato e ristretto ambito territoriale perseguendo interessi di natura circoscritta al territorio su cui insistono (es. Comuni, Province, ecc.).

FAQ 17

Si chiede se le spese di missione (viaggi, vitto e alloggio), eventualmente sostenute per il personale impiegato nella realizzazione della proposta presentata, possono essere considerate ammissibili a contributo da parte MASE.

Risposta

Le spese relative alle missioni del personale impegnato nella realizzazione della proposta presentata sono ammissibili a contributo da parte del MASE. Si precisa che, come per tutte le altre categorie di spese ammissibili, le spese di missione (viaggi, vitto e alloggio) devono essere:

- pertinenti, ovvero sia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto della proposta presentata;
- congrue (principio di economicità) e in ogni caso rientrare nei limiti previsti dai regolamenti interni alla struttura del Soggetto Proponente;
- legittime, cioè sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Altresì si chiarisce che:

- per il personale interno tali spese devono essere rendicontate conformemente al trattamento previsto dal CCNL o da regolamenti/circolari interni alle strutture dei Soggetti Proponenti;
- i costi di alloggio sono ammissibili solo se il pernottamento avviene in alberghi di categoria fino a 3 stelle;
- le spese di viaggio ammissibili sono quelle riferite al trasporto dei partecipanti in luoghi diversi da quelli di svolgimento della propria attività e, in ogni caso, nell'ambito delle attività incluse nella proposta presentata.
- il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici deve essere motivato dall'assenza o incompatibilità di orario di questi ultimi, ovvero da precise esigenze organizzative e contingenti. Deve essere utilizzata la modalità di trasporto più economica.

Infine, si rappresenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Soggetto Proponente per il personale interno e/o esterno devono essere imputate alla voce di spesa personale; mentre le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Soggetto Proponente per eventuali soggetti terzi (ad esempio: relatori esterni all'organizzazione del Soggetto Proponente) devono essere imputate alla voce di spesa costi per l'acquisto di servizi.

Le spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) vanno rendicontate a costi reali.

FAQ 18

Il comma 1, lett. b) dell'art.10 dell'Avviso recita: "Seconda tranche, pari al max 25% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi entro il nono mese successivo alla data di avvio delle attività, previa rendicontazione dell'importo erogato a titolo di anticipazione". Non è chiaro quali sono i termini di presentazione della richiesta della seconda tranche di contributo da parte del Soggetto Proponente.

Risposta

Il limite temporale previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), dell'Avviso si riferisce al contributo erogato dal MASE prescrivendo che lo stesso dovrà erogarsi entro il nono mese decorrente dalla data di avvio attività e previa rendicontazione da parte del Soggetto Proponente. Tale limite non opererà qualora la rendicontazione non pervenga al MASE nei termini previsti (9 mesi). In ogni caso, si chiarisce che il Soggetto Proponente può richiedere la seconda tranche di contributo anche dopo il nono mese successivo dall'avvio delle attività, purché rendiconti l'importo del contributo ricevuto a titolo di anticipazione, così come previsto dall'art. 10, comma 2, dell'Avviso.

FAQ 19

Le attività incluse nelle proposte presentate quando dovranno essere avviate?

Risposta

Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, le attività incluse nelle proposte presentate dovranno essere avviate entro e non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui all'art. 6 dell'Avviso.

FAQ 20

Categoria di intervento 2, Azione2.2.c – Percorsi di formazione orientati all'acquisizione di nuove competenze professionali per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgano le imprese e la comunità territoriale

È possibile intendere come comunità territoriale quella costituita da studenti di scuola superiore secondaria, professori, personale scolastico e famiglie verso i quali creare percorsi di formazione orientati ad acquisire nuove competenze?

Risposta

Sì, è possibile. Per comunità territoriale, nella sottocategoria 2.2.c, si intende l'insieme dei soggetti che entrano in relazione tra loro (scuola, famiglie, istituzioni, terzo settore, imprese, etc.), per contribuire alla formazione e alla crescita di studenti/esse.

FAQ 21

Categoria di intervento 2, Azione2.2.c – Percorsi di formazione orientati all'acquisizione di nuove competenze professionali per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgano le imprese e la comunità territoriale

Le attività di formazione che riguardano gli studenti possono essere curriculari e quindi svolgersi durante l'orario scolastico?

Risposta

Nell'Avviso non sono presenti indicazioni specifiche relative al quesito posto. Quindi le azioni formative proposte possono essere sia curricolari, quindi progettate in orario scolastico, sia extracurricolari in orario extrascolastico.

FAQ 22

Categoria di intervento 2, Azione 2.2.c – Percorsi di formazione orientati all'acquisizione di nuove competenze professionali per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgano le imprese e la comunità territoriale

L'acquisizione di nuove competenze professionali deve essere certificata o può bastare un attestato di partecipazione al modulo di formazione?

Risposta

L'Avviso non richiede alcuna forma di certificazione o attestazione di partecipazione per i percorsi di formazione. Resta nella facoltà e a carico del Soggetto Proponente l'eventuale scelta di avvalersi di certificazioni o predisporre attestati di partecipazione.

FAQ 23

Nell'Allegato 1, sottocategoria 3.2.c, l'azione deve essere necessariamente riferita alla definizione di agende 2030 dei Comuni o può riguardare attività inerenti allo sviluppo sostenibile senza che il Comune si doti o sia già dotato di una propria agenda locale per lo sviluppo sostenibile?

Risposta

No, l'azione non deve necessariamente portare all'approvazione di una agenda locale, ma deve essere funzionale alla creazione di un percorso che possa contribuire alla sua definizione.

FAQ 24

Con riferimento alla Tabella 1 dell'All.3, quanti caratteri devono essere usati per la descrizione sintetica dei risultati attesi (max 500 caratteri spazi inclusi o max 300 caratteri spazi inclusi)?

Risposta

Per la compilazione della Tabella 1 dell'Allegato 3, nel campo relativo alla descrizione sintetica dei risultati attesi si consideri un testo di max 500 caratteri, spazi inclusi.

FAQ 25

Con riferimento alla Tabella 2 dell'All.3 dell'Avviso, in quale modo vanno valorizzati i seguenti campi descrittivi: 1) risultati attesi; 2) output previsti?

Risposta

1) nel campo "risultati attesi" vanno descritti gli effetti complessivi che l'azione intende produrre sui destinatari o sul contesto (sociale, scolastico, economico, organizzativo) a cui si riferisce.

2) nel campo **“output”** sono rappresentati i **“prodotti”**, ovvero cosa si prevede di realizzare nell’ambito delle azioni previste; in tal senso gli output possono essere costituiti sia da oggetti, come ad esempio documenti o strumenti di lavoro (es. matrici di coerenza, quadri sinottici; applicativi o banche dati per il monitoraggio o per la valutazione, ecc.), sia da iniziative (es. laboratori, percorsi educativi, tavoli di confronto interistituzionale, ecc.).

FAQ 26

Art. 8 - Spese Ammissibili, con riguardo ai costi relativi al personale interno.

Sul punto: "Per quanto attiene l'onere finanziario a carico del MASE è ammissibile solo il costo relativo a lavoro straordinario o il costo derivante da incarico "incentivante" conferito al personale dipendente".

Si richiede: Se all'interno della definizione di "incarico incentivante" rientrano gli incentivi tecnici previsti dal d.lgs. 36/2023.

Si richiede altresì: di fornire una definizione accurata di cosa si intenda per "incarico incentivante", incluso un elenco esemplificativo di attività riconducibili a tale terminologia.

Risposta

Si rinvia alle FAQ 4, 5 e 6.

Si precisa, altresì, che le altre possibili forme di indennità previste dalle disposizioni regolamentari interne dell’Ente, nonché coerenti con i caratteri di eccezionalità, alta specializzazione e le cui spese siano strettamente pertinenti con le attività oggetto della proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso, potranno essere considerate incarichi incentivanti, la cui ammissibilità dovrà essere documentata in sede di rendicontazione, come indicato all’art.10, comma 2, dell’Avviso.

FAQ 27

Art. 8 - Spese Ammissibili, con riguardo ai costi per l'acquisto di servizi. Sul punto: "Si precisa altresì che in tale categoria rientrano: 1) tutti i servizi acquistati tramite procedure di gara previste dal codice degli appalti D.Lgs. 36 del 31/03/2023 fino ad un massimo del 50%"

Si richiede: di conoscere se le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023 rientrano tra le procedure previste dal suindicato punto.

Si richiede altresì: di specificare quali sono le procedure di gara rientranti nel limite del 50%.

Risposta

Si rinvia alla FAQ 10.

Si precisa, altresì, che le procedure di gara rientranti nel limite del 50% sono quelle previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023).

FAQ 28

In relazione a quanto previsto dall'art. 14 comma 7 dell'Avviso in oggetto, siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito al contenuto del bando, e in particolare:

Per la realizzazione delle attività di progetto, la Città metropolitana trasferirà ad ATdR CNR Bologna (ente pubblico nazionale di ricerca) una quota di finanziamento entro il limite del 35% previsto dall'art. 8 dell'avviso. Il trasferimento delle risorse, ai sensi dell'art. 8, avverrà sulla base di apposito Accordo stipulato da Città metropolitana e ATdR CNR, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90.

Si chiede se l'Accordo tra Città metropolitana e ATdR CNR possa essere sottoscritto dopo la stipula dell'Accordo di collaborazione tra MASE e Città metropolitana.

Risposta

Si, ciò anche perché nell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 deve essere richiamato l'Accordo con il MASE e bisogna riportare tutti i riferimenti della proposta oggetto della Convenzione stipulata.

FAQ 29

In relazione a quanto previsto dall'art. 14 comma 7 dell'Avviso in oggetto, siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito al contenuto del bando, e in particolare:

Si chiede se, in base a quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblicato, negli "eventuali accordi stipulati dal Soggetto proponente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 07/08/1990" siano ricompresi anche gli accordi stipulati con Istituti scolastici pubblici, e se in base ad essi il soggetto proponente possa erogare contributi ovviamente sempre nel rispetto dei limiti complessivi previsti dal medesimo art. 8.

Risposta

La disposizione in esame così recita: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3".

Va poi evidenziato il parere della Corte dei Conti¹ – Sezioni riunite in sede di controllo del 27/07/2018, dove si prescrive che: *"non può ritenersi sussumibile nella fattispecie in esame l'ipotesi di un accordo che pur formalmente stipulato ai sensi del citato art. 15, si configuri nella pratica come un contratto sinallagmatico. Tale tesi, pur valida in quanto conforme al criterio di cui agli articoli 1321 e seguenti del codice civile, sarebbe stato stipulato in violazione con le norme in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, del generale principio di libera concorrenza stabilito dagli artt. da 101 a 109 del TFUE".*

Pertanto Gli Accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 prescrivono, oltre al requisito soggettivo (Amministrazioni pubbliche) ed al requisito oggettivo (attività di comune interesse), i caratteri essenziali della

¹ GAB.REGISTRO UFFICIALE.I.001484.27-07-2018.

collaborazione e della comunione di scopo e che nell'ambito dell'accordo tra amministrazioni, i movimenti finanziari tra i soggetti potranno configurarsi solo come mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo e non come corrispettivo per i servizi resi e comunque non a carico di una sola delle parti contraenti.

FAQ 30

Il personale esterno dev'essere già in servizio (con lavoro autonomo) o possiamo contrattualizzare a seguito del finanziamento?

Risposta

Nell'ambito dell'Accordo stipulato per la realizzazione della proposta finanziata, la Regione può utilizzare sia personale già assunto/contrattualizzato, sia eventuale personale da assumere/contrattualizzare.

Nel caso di **personale dipendente (personale interno)**, già assunto o da assumere, in sede di rendicontazione delle spese, la Regione dovrà produrre, oltre ai giustificativi di spesa e di pagamento, un'apposita lettera d'incarico/ordine di servizio che richiami:

- i riferimenti dell'Accordo stipulato e della proposta di intervento presentata;
- le attività da svolgere;
- la durata dell'incarico;
- l'impegno orario.

Nel caso di **personale esterno (lavoro autonomo)**, qualora la risorsa umana sia già stata contrattualizzata, prima della stipula dell'Accordo, in sede di rendicontazione delle spese, la Regione dovrà produrre:

- gli atti della procedura di selezione della/e risorsa/e umana/e, che devono far riferimento al D.Lgs 165/2001 è del 30/03/2001, così come previsto dall'art. 8 dell'Avviso;
- copia del contratto originario;
- giustificativi di spesa e di pagamento;
- lettera d'incarico/ordine di servizio che richiami i riferimenti dell'Accordo stipulato e della proposta di intervento presentata;
- attività da svolgere;
- la durata dell'incarico;
- l'impegno orario.

Nel caso, invece di **personale esterno (lavoro autonomo)** da contrattualizzare in seguito alla stipula dell'Accordo, già a partire dalla procedura di selezione della/e risorsa/e umana/e (ai sensi D.Lgs 165/2001 è del 30/03/2001) in tutti gli atti devono essere richiamati i riferimenti dell'Accordo stipulato e della proposta di intervento presentata.

FAQ 31

Con riferimento all'Allegato 2 - "Format manifestazione interesse", da come è strutturato il modello ci pare che con questo documento il legale rappresentate individui il soggetto incaricato della firma (anche questi denominato legale rappresentante) e il referente tecnico. In Regione il legale rappresentate, pro tempore, è unicamente il presidente della Giunta. Quindi dobbiamo far inviare la manifestazione di interesse al Presidente della Giunta e successivamente, in caso venga accettata la nostra proposta, quest'ultimo firmerà l'accordo?

Risposta

L'articolo 5 dell'Avviso, rubricato "Modalità di presentazione della manifestazione di interesse", così recita:

"1. A seguito della pubblicazione del presente Avviso, i Legali Rappresentanti dei Soggetti Proponenti dovranno presentare formale manifestazione di interesse per l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 3 del presente Avviso, debitamente firmata con firma digitale o con firma autografa e accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso, utilizzando unicamente il format di manifestazione di interesse allegato al presente Avviso (All. 2).

4. La manifestazione di interesse dovrà individuare il soggetto preposto alla firma dell'Accordo di cui all'art. 6, oltre a un referente tecnico per la gestione delle attività previste".

L'Allegato 2 - "Format manifestazione interesse", inoltre, prevede che:

"... sottoscritt ... in qualità di Legale Rappresentante di ...

presenta candidatura per la stipula di un accordo di collaborazione per attività di cui all'art. 34 D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

dichiara di individuare in (nome, cognome e qualifica) dell'Ufficio..... con sede quale Rappresentante Legale per la firma dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90

dichiara, inoltre, di individuare in (nome, cognome e qualifica) dell'Ufficio..... con sede quale Referente tecnico della proposta di intervento ...".

Pertanto, il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente dovrà presentare la manifestazione d'interesse debitamente firmata con firma digitale o con firma autografa e accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso, utilizzando unicamente il format di manifestazione di interesse allegato all'Avviso (All. 2).

Nella compilazione dell'Allegato 2 bisogna distinguere due scenari.

1. il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente è lo stesso soggetto che sottoscriverà l'eventuale successivo accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90.

In questa ipotesi, nella parte iniziale dell'Allegato 2 (... sottoscritt ... in qualità di Legale Rappresentante di ...) e nella successiva prima dichiarazione (di individuare in (nome, cognome e qualifica) dell'Ufficio..... con sede quale Rappresentante Legale per la



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



firma dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90) dovrà essere inserito lo stesso nominativo quello, cioè, corrispondente al Legale Rappresentante del Soggetto Proponente.

2. il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente intende individuare un Soggetto Delegato preposto alla firma dell'eventuale successivo Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con il ruolo, pertanto, di rappresentante legale delegato.

In questa ipotesi, nella parte iniziale dell'Allegato 2 (... sottoscritt ... in qualità di Legale Rappresentante di ...) dovrà essere inserito il nominativo del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, mentre nella successiva prima dichiarazione (di individuare in (nome, cognome e qualifica) dell'Ufficio..... con sede quale Rappresentante Legale per la firma dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90) dovrà essere inserito il nominativo del Soggetto Delegato preposto alla firma dell'eventuale successivo Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90.

In tale ipotesi, sarà necessario un apposito atto di conferimento della delega e dei conseguenti poteri di rappresentanza e di impegno da parte del Legale Rappresentante (soggetto delegante) nei confronti del Soggetto Delegato che dovrà essere firmato da entrambi i soggetti e prodotto in allegato al Format Manifestazione Interesse (All. 2).

FAQ 32

Qual è la data ultima per l'invio delle manifestazioni di interesse?

Risposta

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate, esclusivamente all'indirizzo pec EC@pec.mite.gov.it, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso (16/01/2024) ed entro e non oltre i 70 giorni successivi alla stessa (art.5 dell'Avviso), pertanto la data ultima per l'invio delle proposte è il 26 marzo 2024.